

# **Comune di Gissi**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento3

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata3

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata3

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata4

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione4

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso5

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente5

Articolo 8 – Entrata in vigore

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Non sono definibili, ai sensi del comma 1, i singoli carichi tributari ma unicamente l'esposizione debitoria complessiva del contribuente, come comunicato, ai sensi dei successivi articoli, dal Comune o dai concessionari.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
  - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
  - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro 30/06/2026 con cui si chiede di aderire alla definizione agevolata in conformità al Regolamento adottato dall'Ente.
2. Il Comune o i concessionari comunicano ai debitori, entro 30 giorni dalla ricezione della istanza di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30/09/2026;

- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

- 1) fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
- 2) Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
- 3) Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
- 4) Da 25.001 euro a 100.000 euro in 54 rate bimestrali;
- 5) Oltre 100.000 euro in 60 rate bimestrali.

La rata minima non può essere inferiore a € 100,00.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato secondo il saggio di interesse determinato annualmente dal Ministero dell' Economia e delle Finanze in riferimento all'anno del debito dovuto.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o i concessionari indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dai Concessionari le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.